

# Comune di POZZOMAGGIORE

Provincia di SASSARI

## **Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC) Imposta municipale propria (IMU)**

### **Art. 1.**

#### **Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione**

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel comune di Pozzomaggiore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

### **Art. 2.**

#### **Unità immobiliari possedute da anziani o disabili.**

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono la o le eventuali pertinenze.

Le unità immobiliari possedute da cittadini iscritti AIRE sono considerate secondo le norme di legge.

### **Art. 3.**

#### **Determinazione dei valori venali per le aree edificabili**

La base imponibile delle aree edificabili è determinata considerando il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504;

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune

Nel caso in cui il terreno assuma le caratteristiche di "area edificabile", per quanto previsto dallo strumento urbanistico, ma sia condotto da almeno un proprietario con le caratteristiche di C.D. o IAP, si continua a considerare "terreno agricolo" per la totalità dei proprietari per tutto il periodo della conduzione diretta

**Art. 4.**  
**Fabbricati parzialmente costruiti**

In caso di fabbricato di nuova costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento o comunque dalla data in cui sono utilizzate se antecedente alle precedenti. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal titolo edilizio abilitativo.

Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

**Art. 5.**  
**Riduzioni d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale e deve essere dimostrata con documentazione da allegare alla dichiarazione prevista per legge.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o miglioramento.

La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

**Art. 6.**  
**Detrazioni, riduzioni ed esenzioni**

Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dall'IMU a favore:

- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (limitatamente a quelle accatastate esclusivamente in cat. A1, A8 e A9, stante l'esenzione per le restanti categorie),
- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non pensionati.

**Art. 7.**  
**Funzionario responsabile**

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, stante anche quanto previsto dal D.Lgs. 156/2015 in particolare per l'istituto del reclamo-mediazione.

**Art. 8.**  
**Versamenti minimi**

Il versamento non è dovuto qualora l'importo dell'imposta sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno dal soggetto passivo e non alle singole rate di acconto e di saldo.

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore

**Art. 9.**  
**Attività di controllo ed interessi moratori**

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate all'art.1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle somme dovute a titolo di IMU a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

**Art. 10.**  
**Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, la ripartizione/dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, adottando di regola il seguente schema:

<b>Ammontare del debito</b>	<b>Numero massimo rate mensili</b>
Per debiti da € 100 fino a € 500	5
Per debiti da € 501 fino a € 1.000	10
Per debiti superiori a € 1.001	15

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.

L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento del provvedimento di ripartizione/dilazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente.

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata e documentata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

**Art. 11.**  
**Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva è effettuato mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 302/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**Art. 12.**  
**Rimborsi**

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Il provvedimento di rimborso deve essere adottato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'art. 8.

Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

**Art. 13.**  
**Pubblicità del regolamento e degli atti**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di approvazione dello stesso, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune nonché trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

**Art. 14.**  
**Entrata in vigore del Regolamento**

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia e in tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopraordinata.